

**LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 15-03-1984
REGIONE CAMPANIA**

**<< Interventi urgenti e provvidenze a sostegno
dell' Artigianato e del Commercio a seguito
del fenomeno del bradisismo a Pozzuoli >>.**

**Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 20
del 2 aprile 1984**

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Al fine di promuovere la ripresa economica e la salvaguardia dei livelli occupazionali nel settore commerciale ed artigianale della città di Pozzuoli, colpita dal fenomeno del bradisismo, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pozzuoli la somma di 3 miliardi e 500 milioni sulla base dei criteri di cui all' art. 2, individuando le quote e le percentuali da assegnare a ciascun tipo di intervento previsto.

ARTICOLO 2

La somma di cui al precedente articolo va destinata:

- a) a risarcire i danni subiti dal bradisismo;
- b) a favorire la ripresa delle attività commerciali ed artigiane;
- c) a favorire la delocalizzazione delle attività in zone e/ o locali diversi da quelli danneggiati o inagibili;
- d) a favorire l' ammodernamento ed il potenziamento tecnico - produttivo delle aziende artigiane e commerciali attraverso l' acquisto di macchinari ed attrezzature.

ARTICOLO 3

Il Comune di Pozzuoli, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, riceve le domande di contributo dalle imprese interessate ed entro i trenta giorni successivi assegna i fondi mediante un piano di riparto, previo parere delle organizzazioni rappresentative e sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei settori interessati, presenti sul suo territorio, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.

ARTICOLO 4

Il Sindaco di Pozzuoli, sulla base del piano di riparto approvato dal Consiglio comunale, procede, direttamente, alla erogazione dei fondi alle imprese interessate.

ARTICOLO 5

La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pozzuoli la somma di 1 miliardo come intervento straordinario e di emergenza per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree attrezzate destinate alla ricollocazione di attività artigiane sgomberate a seguito di danneggiamento o inagibilità dei locali.

Il Comune di Pozzuoli, entro il termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, individua le aree relative.

La deliberazione del Consiglio comunale di individuazione delle aree ha valore di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere previste nel relativo progetto di urbanizzazione.

Gli appalti conseguenziali sono espletati dal Comune di Pozzuoli secondo la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 6

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito complessivamente in lire 4 miliardi e 500 milioni, si provvede con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1112, di nuova istituzione, con la denominazione: << Fondo al Comune di Pozzuoli a seguito del fenomeno del bradisismo >>, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, prelevando l'occorrente somma, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, dallo stanziamento di cui al capitolo 301 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983, che si riduce di pari importo.

ARTICOLO 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla

e di farla osservare come legge della Regione
Campania.

Napoli, 15 marzo 1984